



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

DIPARTIMENTO COMUNICAZIONI
E RETI TELEMATICHE

GPDF - Ufficio
Garante Privacy
Roma, 24/12/2009
Prot. 0028070 / U
Fasc. 65392

A/R

Avv. Michele Giordano
c/o Studio legale Giordano & Partners
Corso Trieste, 155
00198 Roma
Anticipata via mail
m.giordano@slg-dominus.net

**OGGETTO: reclamo concernente la diffusione di dati personali sulla rete web (Rif.
DCRT/BS/fasc.65392)**

Si fa riferimento al reclamo presentato nell'interesse della sig.ra [REDACTED] in data 1° luglio 2009 -integrato da una successiva nota del 3 dicembre u.s.- con il quale si lamenta che sulla rete *web* risultano tuttora reperibili notizie e immagini attinenti a vicende personali della Sua assistita piuttosto risalenti nel tempo e, più in particolare, un video/intervista della sig. ra [REDACTED] e del sig. [REDACTED] relativo alla loro relazione sentimentale risalente a circa 10 anni fa. Al riguardo, invocando il c.d. diritto all'oblio, nel reclamo si chiede l'adozione di misure atte ad impedirne l'ulteriore accessibilità tramite i comuni motori di ricerca.

A fondamento di tale richiesta viene evidenziato il fatto che il predetto video attiene a fatti di vita personale appartenenti al passato e che la sua perdurante riproposizione attraverso la rete *web*, per effetto della sola digitazione del nome della reclamante, non sarebbe giustificata da alcun interesse pubblico attuale e sacrificherebbe, invece, in modo ingiustificato il diritto della Sua assistita al rispetto della sua riservatezza e della sua identità personale.

Questo Ufficio ha esaminato il caso e al riguardo formula le seguenti osservazioni.

Il reclamo investe tematiche molto complesse, connesse all'evoluzione dell'uso di internet e delle nuove tecnologie nel campo dell'informazione, tematiche che stanno da tempo sollevando interrogativi sugli effetti di tale evoluzione sulla disciplina della protezione dei dati personali e, più in generale, sul sistema di tutela dei diritti fondamentali della persona.

La questione sollevata nel reclamo si inserisce dunque nell'ambito di questi interrogativi. Più precisamente, come evidenziato anche dalla S.V., l'esposto in esame non contesta la liceità della diffusione delle immagini e delle notizie attinenti a tale passata relazione -essendo infatti riferibili a personaggi pubblici e a fatti resi noti direttamente dagli stessi interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico- bensì invoca misure limitate a contenere l'effetto peculiare del funzionamento dei motori di ricerca il quale, attraverso la sola digitazione del nome della reclamante, consente un'indiscriminata e illimitata riproduzione/diffusione di immagini e informazioni ad esso associate che però «*esula dal contesto (di cronaca o più in generale di informazione) che all'epoca poteva aver giustificato l'iniziale riproduzione/diffusione*».





**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Su tali peculiarità della rete e dei motori di ricerca anche il Garante ha soffermato la sua attenzione (cfr. anche discorso del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali in occasione della presentazione della *Relazione annuale* per l'anno 2008, pag.19, e la stessa *Relazione*, pag. 201). Ad esempio, ha avuto modo di rilevare come la diffusione indifferenziata e a tempo indeterminato di *files* audio e video sulla rete, pur se avvenuta sulla base di leciti presupposti, abbia un diverso e specifico impatto sulla sfera personale dell'interessato e determini un eccessivo sacrificio dei suoi diritti (provv. 25 ottobre 2007, doc. *web* n. 1458851 e 5 marzo 2008 doc. *web*. n. 1517832). L'Autorità ha altresì riconosciuto che, in taluni casi, l'adozione di misure volte a non rendere indicizzabile attraverso i motori di ricerca documenti attinenti a fatti di cronaca risalenti nel tempo pubblicati sui siti di informazione (ferma restando la loro reperibilità nell'archivio interno al sito stesso) può assicurare un giusto bilanciamento tra esigenze di completezza dell'informazione e di ricerca storica su tali fatti e quelle di salvaguardia dei diritti fondamentali della persona. Ciò – ha precisato l'Autorità – «*tanto più considerando che l'accesso alla rete Internet e il successivo utilizzo degli esiti delle ricerche effettuate attraverso gli appositi motori può avvenire per gli scopi più diversi e non sempre per finalità di ricerca storica in senso proprio*» (ex pluribus provv. 25 giugno 2009, 8 aprile 2009, doc. *web* n. 1635966 il quale richiama anche Art. 29-Gruppo per la tutela dei dati personali-Wp 148 del 4 aprile 2008 "*Parere 1/2008 sugli aspetti della protezione dei dati connessi ai motori di ricerca*"). Peraltro è da rilevare che diverse testate giornalistiche hanno autonomamente fornito, in alcuni casi, un riscontro positivo alla richiesta di adottare le suddette misure.

Orbene, questo Ufficio ritiene che le esigenze di bilanciamento riscontrate già per altre fattispecie siano rinvenibili anche nel caso in esame, ove si consideri che la riproposizione del video oggetto della segnalazione attraverso la selezione operata dai motori di ricerca, considerato il tempo a cui risalgono i fatti ivi rappresentati, contrasta con un interesse della segnalante –quello di vedere rispettata la sua attuale dimensione sociale e affettiva- meritevole di considerazione e tutela in quanto espressione del diritto all'identità personale e alla protezione dei dati personali (art.2 Codice in materia di protezione dei dati personali-d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196; cfr. anche provv. Garante del 7 luglio 2005, doc. *web* n.1148642).

Su queste basi può dunque legittimamente fondarsi un'istanza di opposizione al trattamento ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a del Codice citato, nonché dell'art. 5 comma 2 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica. Quest'ultimo in particolare prevede che «*in relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela*». Ciò, allo specifico scopo –come precisato anche nel reclamo- di non rendere più indicizzabile attraverso l'uso dei comuni motori il video sopra citato. Tale istanza può essere rivolta direttamente ai titolari dei siti *web* di volta in volta individuati dall'interessata (essendo, allo stato, indicati nel reclamo in termini generici).

Questo Ufficio resta in ogni caso a disposizione per ogni ulteriore necessità.

IL DIRIGENTE
Luigi Montuori